



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizi Culturali, Educativi e Tempo Libero

Repertorio generale n. 1377

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 295 del 16-05-2014

(n. 767 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: SIG. MENNITTI SILVIO. ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA N.DSO 30-2014 IN DATA 29-01-2014. PROVVEDIMENTI.

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 08-10-2012;

**RICHIAMATE** le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10-07-1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15-05-1997, n.127;

**VISTA** ed esaminata l'istanza in data 30-04-2014 trasmessa al protocollo p.e.c. dell'Ente al n. 20140012453 a firma dell'avv. Francesco Terra per conto del sig. Mennitti Silvio, nella quale veniva richiesto:

- l'annullamento in autotutela della propria determina n. DSO-30-2014 in data 29-01-2014 con la quale, a seguito di istruttoria esperita e a fronte del parere espresso dalla Commissione per l'assegnazione degli alloggi E.R.P. di Chieti, ex art.34 L.R. n. 96 del 1996 veniva dichiarata e disposta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di E.R.P. sito in Via della Ricostruzione n. 2/4 a carico del sig. Mennitti Silvio, in atti generalizzato, con conseguente risoluzione di diritto del contratto, ex 2° comma – art. 34 – L.R. 96 del 1996 nonché fissato, ai sensi e per gli effetti del quarto comma della stessa norma, un termine per il rilascio dello stesso non superiore a giorni 60 dalla notifica del provvedimento; a valere, in subordine, quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art.8 D.P.R. n. 1199 del 1971;
- l'estensione a sei mesi del termine massimo di rilascio dell'immobile precedentemente assegnato;

**VISTA** la propria determina n. DSO-30-2014 in data 29-01-2014;

**DATO ATTO** che il prefato provvedimento è stato regolarmente notificato all'interessato in data 05-02-2014;

### RILEVATO CHE:

- l'assegnazione dell'alloggio popolare *de quo*, al nucleo familiare del sig. Mennitti Silvio, è stata disposta direttamente dall'ATER di Chieti con provvedimento n. 8472U11 in data 17-10-2011, come anche dallo stesso ricorrente indicato, e questo Ente non conosce i presupposti e le motivazioni che hanno determinato tale assegnazione;
- l'istruttoria prodromica all'adozione del provvedimento di decadenza, è stata esperita su richiesta dell'ATER che aveva, a fronte di esposto pervenuto, eseguito un controllo presso l'alloggio assegnato al sig. Mennitti dal quale era scaturito che la sig. Milasci Giorgia, moglie dell'assegnatario, risultava proprietaria di un alloggio sito in Ortona, Via D'Ambrosio n.1, di vani sei, categoria catastale A3 classe 2, mai dichiarata all'ATER, sia precedentemente che successivamente all'assegnazione;
- nel corso dell'istruttoria, a norma di quanto espressamente previsto dall'art.33/2° della L.R. n. 96 del 1996 e a quanto contenuto nel Capo III della Legge n. 241 del 1990, l'Ente ha provveduto, con nota n. 28171 in data 24-09-2013, a notificare del procedimento in corso l'interessato invitandolo, contestualmente, a presentare deduzioni scritte ed eventuali documenti giustificativi; richiesta disattesa dallo stesso;
- a norma dell'art.33 della L.R. n. 96 del 1996 l'Ente ha sottoposto l'istruttoria alla Commissione di assegnazione di cui all'art.7 della medesima normativa che, sulla base della documentazione in atti, ha espresso parere favorevole alla pronuncia di decadenza;

## CONSIDERATO CHE:

- nel provvedimento di cui si chiede l'annullamento in autotutela, sono compiutamente riportate, evidenziate e specificate tutte le motivazioni e i presupposti, di fatto e in diritto, che ne hanno richiesto l'adozione; queste sono: violazione dell'art.34 lett.d) e dell'art.2 lett.c) della L.R. n.96 del 1996, in quanto la sig. Milasci Giorgia, moglie convivente dell'assegnatario dell'alloggio di E.R.P., è risultata essere proprietaria di altro appartamento sito in Ortona, Via G. D'Ambrosio n.1;
- il richiamato art.34 lett.d) prevede l'ipotesi di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.R.P. quando, tra l'altro, l'assegnatario abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione;
- l'art.2, che elenca i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, alla lettera c) richiede la non titolarità di diritti di proprietà su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- l'adeguatezza dell'abitazione in proprietà della Milasci al proprio nucleo familiare si rileva *ex lege* poichè la medesima normativa esplicita i parametri che la individuano;
- l'eventuale inidoneità abitativa, cosa ben diversa dall'adeguatezza abitativa, ben poteva essere fatta rilevare dall'interessato che, invece, nulla ha in merito eccepito, rappresentando tale doglianza, peraltro senza neppure adeguatamente dimostrarla, solo dopo l'alienazione dell'abitazione di proprietà, avvenuta in data successiva all'emanazione del provvedimento del quale si invoca la revoca;

**VISTO** l'art.21 nonies della Legge n.241 del 1990 che disciplina i casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi;

**RILEVATO** che nella fattispecie, per i motivi sovraesposti, la determina n. DSO-30-2014 in data 29-01-2014 risulta indenne, sotto ogni aspetto, da qualsiasi motivo di illegittimità che possa richiederne, in regime di autotutela spontanea, il riesame e la rivalutazione della situazione di fatto e di diritto alla sua base;

**VISTO** l'art.107, n.3 lett.f) del D.Lgs. 267 del 2000;

## DETERMINA

- 1) Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- 2) Per le motivazioni in premessa indicate, di non accogliere l'istanza di annullamento in autotutela della propria determinazione n. DSO-30-2014 in data 29-01-2014 con la quale, a seguito di istruttoria esperita, veniva dichiarata e disposta, ex art.34 – L.R. 96 del 1996, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di E.R.P. sito in Via della Ricostruzione n.2/4 a carico del sig. Mennitti Silvio, in atti generalizzato, con conseguente risoluzione di diritto del contratto;
- 3) Di stabilire, in considerazione delle difficoltà lavorative dall'istante acorchè tardivamente evidenziate, in parziale riforma di quanto previsto nel prefato provvedimento, di concedere il termine di mesi sei per il rilascio dell'immobile di che trattasi da parte del sig. Mennitti Silvio, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data del 30-07-2014;
- 4) Dare atto che il presente provvedimento verrà:
  - notificato all'interessato presso i recapiti del rappresentante legale dello stesso avv. Francesco Terra;
  - trasmesso all'A.T.E.R. di Chieti per il recupero dell'immobile ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma art.17 del D.P.R. 1035 del 1972 stante la risoluzione di diritto del contratto di che trattasi;
- 5) Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla legge;
- 6) Trasmettere l'istanza, così come in via subordinata richiesto dall'interessato, con le modalità di cui all'art.11, comma terzo, del D.P.R. n. 1199 del 1971, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'istruzione di competenza.

IL DIRIGENTE 4° SETTORE  
(dott. Domenico Galanti)

*Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*